

II TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:

dott. Andrea Gibelli	PRESIDENTE
dott. Laura De Simone	GIUDICE REL.
dott. Luigi Bettini	GIUDICE

pronunciando sull'istanza di esdebitazione proposta da

MA. STEFANO

RILEVATO che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato fallito con sentenza del 9.7.2004, che la procedura fallimentare è stata chiusa il 29.4.2012, ed ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt.142 e 143 l.f. per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione;

OSSERVATO che, dalla documentazione in atti, si evince che Ma. Stefano è stata dichiarato fallito con la sentenza sopra indicata, quale socio illimitatamente responsabile della "Tr. D. S.a.s.", e che il fallimento della società e del socio è stato chiuso ex art.118 III co. l.f. per riparto finale dell'attivo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.19 del d.lgs.n.169/07 le norme sulla esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs n.5/2006 (16.7.2006), e quindi l'istituto è applicabile al caso in esame;

RITENUTO che, per il dettato testuale dell'art.142 l.f., sia legittimato al beneficio dell'esdebitazione non solo il fallito persona fisica quale imprenditore individuale ma anche il socio persona fisica illimitatamente

responsabile di società di persone dichiarato fallito a seguito del fallimento della società, dovendo quindi escludersi la legittimazione alla richiesta del beneficio unicamente per le persone giuridiche fallite;

OSSERVATO che dalla relazione depositata dal curatore il 30.5.2012 è emerso che il Ma. nel corso della procedura concorsuale ha cooperato con gli organi della procedura;

TENUTO CONTO che dagli atti del fascicolo fallimentare non si evince in alcun modo che l'istante abbia ritardato lo svolgimento della procedura fallimentare o abbia violato le disposizioni di cui all'art.48 l.f., né che abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

RILEVATO che il certificato penale in atti attesta l'assenza di qualsiasi condanna;

OSSERVATO che l'istante non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

CONSIDERATO tuttavia che dalla relazione depositata dal curatore in data 30.5.2012 emerge che all'attivo della società non era stato acquisito alcun bene per cui nessun creditore sociale in realtà è stato soddisfatto, mentre ha trovato soddisfazione nella misura del 30% unicamente il creditore ipotecario insinuato nello stato passivo del socio accomandatario Ma. Stefano;

CONSIDERATO che questo Tribunale ha sempre aderito alla tesi, ora avvallata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con pronuncia 18 novembre 2011, n. 24215, per cui il comma II dell'art.142 l.f. deve essere interpretato nel senso che è sufficiente per accedere al beneficio dell'esdebitazione che siano soddisfatti, anche parzialmente, almeno una parte dei creditori,

VALUTATO che il socio fallisce, pur non essendo imprenditore, in conseguenza diretta del fallimento della società, e il fallimento del socio quand'anche caratterizzato da una sua autonomia è collegato al fallimento della società, tanto che anche la massa attiva del socio è destinata alla

soddisfazione concorrente oltre che dei creditori particolari del socio anche dei creditori della società, ma nella specie nessun creditore sociale è stato soddisfatto neppure con la liquidazione delle attività del socio accomandatario;

RITENTO che avendo l'istituto dell'esdebitazione natura premiale i creditori concorsuali, a cui si riferisce il II comma dell'art.142 l.f., debbano intendersi i creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo una conseguenza del fallimento dell'ente e quindi il beneficio può concedersi a fronte del pagamento almeno in parte di quei debiti che del fallimento sono stati la causa, senza che assuma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio;

VALUTATO che non risultano verificate tutte condizioni di cui agli artt.142 e 143 l.f.,

IL CASO **P.Q.M.** .it

rigetta il ricorso proposto da MA. STEFANO

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Mantova, 12.7.2012